

PROT. N. 29/2024 INT. del 21/03/24
PROT. N. 30/2024 INT. del 22/03/24

Dir. II/IV
N. 4/2024



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE**

VIA MARIO MILAZZO - 95041 - CALTAGIRONE
Tel. 0933-369325/276 – protocollo.procura.caltagirone@giustiziacert.it

Ai Magistrati

Al Funzionario responsabile del Servizio 335 c.p.p.

Alle Segreterie dei Magistrati

Oggetto: Direttiva per accesso ex art. 335 c.p.p. per le Compagnie Assicurative e rilascio informazioni relative ad incidenti stradali

Viste le disposizioni dell'Ufficio in materia di rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali;

Rilevata la necessità di disciplinare le comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ai Legali delle Compagnie di assicurazione in tema di procedimenti penali per reati colposi, nonché per i reati di cui agli artt. 423, 424, 642 C.P.;

Richiamate, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 335 c.p.p. e all'art. 110 *bis* del D. Lgs. 28.07.1989, n. 271

SI DISPONE

Al fine di razionalizzare e uniformare i criteri di accesso alle informazioni in ordine alle iscrizioni dei procedimenti penali, appare opportuno disciplinare le modalità di presentazione delle richieste ex artt. 335 e 116 c.p.p. da parte degli Avvocati delle Compagnie Assicuratrici nelle due sottoelencate ipotesi:

- quando sia in corso una trattativa con le parti lese in procedimenti per reati colposi in materia di infortunistica stradale (artt. 589 *bis* c.p., 590 c.p., 590 *bis* c.p.), per i reati di cui agli artt. 423 c.p. e 424 c.p. e per reati in materia di responsabilità professionale;
- quando vantino un interesse diretto, quali persone offese dal reato, nell'ipotesi di cui all'art. 642 c.p.

Come noto l'art. 335 c.p.p. prevede che le informazioni in merito alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato possano essere date all'indagato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., è prevista la possibilità di rilasciare copie degli atti del procedimento a "*Chiunque vi abbia interesse*".

Nell'ambito di questa cornice normativa, il rilascio delle informazioni in merito alla pendenza di un procedimento per tali reati (rilascio che consiste nel comunicare il nominativo dell'indagato e il nominativo del magistrato assegnatario) ai legali incaricati dalle Compagnie di assicurazione - le quali potrebbero formalmente assumere nel procedimento penale la veste di responsabile civile - ha come effetto quello di agevolare l'immediata instaurazione di contatti tra le parti, allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo per il risarcimento del danno, favorendo una rapida definizione degli aspetti risarcitori della vicenda.

È interesse di tutti che il risarcimento del danno avvenga in tempi rapidi e, possibilmente, prima dell'apertura del dibattimento.

Non si può non considerare, d'altronde, che la Compagnia di Assicurazione è già informata, a seguito della comunicazione inviata dall'assicurato-indagato, in merito all'esistenza del fatto, da cui ha origine la pretesa risarcitoria della persona offesa.

Il soddisfacimento delle istanze delle Compagnie di Assicurazione va, in ogni caso, temperato con le esigenze di segretezza delle indagini e con la *ratio* della disciplina dell'art. 335 c.p.p.

Inoltre, bisogna tenere presente la circostanza che, salva l'ipotesi in cui la Compagnia d'Assicurazione sia essa stessa la denunziante/querelante (nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 335 c.p.p.), in genere è terza interessata rispetto al procedimento penale, per cui la disciplina dell'accesso al procedimento deve essere necessariamente più rigorosa, sia in termini di conoscibilità dei dati, sia in termini di documentazione a sostegno.

Le ipotesi ricorrenti sono le seguenti:

1. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, disconosciuto dall'assicurato, mediante presentazione di querela (allegata all'istanza), con cui si chiede di conoscere, nella qualità di persona offesa dal reato, di cui all'art. 642 c.p. il numero di R.G. e il nome del magistrato;
2. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice che, a seguito di querela (allegata all'istanza) proposta nei confronti di un proprio

assicurato in relazione a un falso sinistro stradale, chiede di conoscere, nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p., il numero di R.G. e il nome del magistrato;

3. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone (lesioni colpose oppure omicidio colposo) con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato;

4. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, citata a comparire in sede di giudizio civile, tesa a conoscere notizie sul procedimento penale verosimilmente sorto, in relazione all'accertato e documentato sequestro penale del veicolo assicurato;

5. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice di soggetto responsabile di danni da colpa professionale (medico coinvolto in procedimento penale per lesioni o omicidio colposo) con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato;

6. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice di soggetto responsabile di danni a terzi derivante da attività di impresa (imprenditore coinvolto in un procedimento penale per crollo di edifici) con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato;

7. istanza presentata dal Legale incaricato dalla Compagnia Assicuratrice di veicolo coinvolto in un incendio (artt. 423 c.p. e 424 c.p.), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato;

8. istanza presentata dal delegato di uno studio investigativo, fiduciario di Compagnia Assicuratrice, con allegata lettera di incarico, contenente i dati relativi al sinistro stradale, con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del magistrato.

Così riepilogate le varie ipotesi che possono presentarsi, vanno fissati dei principi generali:

- legittimati a presentare istanza sono esclusivamente il legale rappresentante della società assicuratrice (ovvero funzionario munito di procura) e l'avvocato difensore della stessa, previa allegazione di lettera di incarico o di procura contenente indicazione della specifica vicenda (dati del sinistro stradale, generalità delle parti interessate, dati dell'evento da colpa professionale, dati dell'evento di danno, *etc*);

- l'istanza deve essere obbligatoriamente accompagnata da idonea documentazione dalla quale emerga che la Compagnia di Assicurazione (e, prima ancora, l'assicurato) sia già a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale (e dunque: denuncia/querela dell'assicurato o della controparte; decreto o verbale di sequestro; avviso di accertamento tecnico non ripetibile *ex art. 360 c.p.p., etc*);
- in pendenza di indagini preliminari, sempre che non vi sia il dissenso del magistrato titolare, possono essere comunicati i dati del procedimento (numero di R.G. e nome del magistrato assegnatario), ad eccezione delle ipotesi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110 *bis*, ultima parte, disp. att. c.p.p.);
- in caso di archiviazione o di esercizio dell'azione penale, oltre ai dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del magistrato assegnatario), potrà essere fornita notizia sullo stato del procedimento;
- in caso di trasmissione del procedimento ad altra Autorità Giudiziaria, la Compagnia Assicuratrice - sia in veste di persona offesa, che in veste di potenziale responsabile civile - è legittimata a ricevere comunicazione del numero di R.G. e dell'A.G. ritenuta competente;
- lo Studio di Investigazione, delegato dalla Compagnia Assicuratrice sulla scorta di un incarico fiduciario, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato *tout court* all'avvocato difensore, non è legittimato a ricevere le comunicazioni *ex art. 335 c.p.p.*

Nei casi sopra riepilogati, la richiesta di informazioni in merito all'iscrizione sui registri mod. 21, 21*bis* e 44 dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati sopra indicati, potrà essere depositata dai difensori/fiduciari della Compagnia di assicurazione con le modalità di legge, secondo le modalità attualmente in uso per tutte le comunicazioni verso la Procura della Repubblica da parte dei difensori.

L'Avvocato, dunque, dovrà allegare copia dell'incarico conferitogli dalla Compagnia di Assicurazione.

L'Ufficio, da parte sua, rilascerà le informazioni previste, su conforme indicazione del magistrato assegnatario del procedimento, il quale potrà ovviamente pronunciarsi in senso contrario. Copia della richiesta del Legale e della delega della Compagnia assicuratrice verrà comunque inviata al magistrato titolare del procedimento interessato, per l'inserimento nel fascicolo processuale.

Pertanto, in relazione alle istanze depositate secondo le modalità sopra indicate, l'Ufficio è autorizzato a comunicare direttamente alle Compagnie di assicurazione:

per i procedimenti iscritti a modello 21 e a modello 44, pendenti in fase di indagini preliminari, il numero di R.G. e il nome del magistrato assegnatario del procedimento, a eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art 110 *bis*, ultima parte, disp. att. c.p.p.);

per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione, con richiesta di rinvio a giudizio o con altra forma di esercizio dell'azione penale, il numero di R.G., il nome del magistrato assegnatario del procedimento e lo stato del procedimento stesso.

Le istanze di accesso ai dati del procedimento presentate da soggetti diversi da quelli sopra indicati e/o con modalità diverse da quelle sopra descritte sono, invece, irricevibili.

Nei casi dubbi, l'Ufficio trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al magistrato assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo), al Procuratore della Repubblica.

Nell'occasione appare opportuno, anche, ribadire e precisare le modalità di rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali da parte delle Forze di Polizia (ex artt. 11 C.d.S. e 21 Reg. att. C.d.S.).

Al fine di semplificare il rilascio di dette informazioni, così da consentire più rapide decisioni riguardo all'opportunità della proposizione della querela a tutela dei propri diritti e più rapide procedure risarcitorie delle Compagnie di Assicurazione, questo Ufficio (direttiva nr 28 del 2016 che si allega) ha già disposto e comunicato che la copia degli atti relativi alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali, che abbiano comportato lesioni personali colpose lievi o lievissime alle persone rimaste coinvolte, sia direttamente rilasciata dagli organismi di polizia giudiziaria procedenti, senza nulla osta ulteriore da parte di quest'Ufficio di Procura (artt. 11, comma 4. C.d.S. e 21, comma 3, Reg. att. C.d.S.).

Si ribadisce che tutti gli organismi di polizia, pertanto, anche in pendenza del termine per la presentazione della querela, nei casi sopra indicati, sono autorizzati, in via preventiva e generale, a rilasciare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente stradale, nonché alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Restano esclusi - e rimane, pertanto, ferma la necessità dell'autorizzazione di questo Ufficio - i casi di incidente stradale che abbia causato la morte di una persona (art. 21, comma 5, Reg. cit.); che abbia causato lesioni gravi o gravissime alle

persone o che, per finire, abbia coinvolto soggetti per i quali vi sia una "prognosi riservata", qualora sia pendente un procedimento penale (art. 21, comma 6, Reg. att. C.d.S.).

Il presente provvedimento ha efficacia a far data dalla comunicazione del medesimo. Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, al Presidente della Camera Penale di Caltagirone, al Commissariato di P.S. di Caltagirone, alla Compagnia dei CC di Caltagirone, alla Compagnia dei CC di Palagonia, alla Compagnia della G.d.F. di Caltagirone, che vorranno divulgare la presente a tutti gli uffici, comandi e articolazioni dipendenti, e al Comandante della Polizia Municipale di Caltagirone che vorrà divulgare la presente nota a tutti gli Uffici di Polizia Municipale dei comuni appartenenti al circondario del Tribunale di Caltagirone.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Caltagirone.

Caltagirone, 21-3-2024

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dott.ssa Natalia Carrozzo

Al fine di evitare onerosi accessi di utenti all' Uffici Relazione con il Pubblico di questa Procura e di velocizzare il rilascio delle informazioni richieste si ritiene opportuno adottare una nuova prassi in merito al rilascio del nulla osta per le copie di atti relativi ai sinistri stradali. Ciò sia al fine di consentire alle parti coinvolte/interessate negli incidenti stradali più rapide decisioni in ordine alla opportunità di proporre querela a tutela dei propri diritti, sia per snellire le pratiche risarcitorie delle compagnie di assicurazione.

Pertanto, con decorrenza dal 13 ottobre p.v. si dispone quanto segue:

1. Le Forze di Polizia si intendono autorizzate in via preventiva e senza specifico nulla osta dal parte della scrivente Procura della Repubblica al rilascio, ad istanza di parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati, difensori, esponenti della compagnie di assicurazioni o loro delegati) di copia, in carta libera dei rapporti (ivi comprese le annotazioni di p.g., dichiarazioni dei protagonisti o di testimoni, schizzi e planimetrie) di tutti i sinistri stradali;
2. Tale rilascio di copie a richiesta avverrà indipendentemente dal decorso di termini dal fatto e dalla presentazione di querela;
3. Si farà eccezione solo in presenza di persone decedute e nei casi previsti dall'art.590 bis c.p. in virtù della procedibilità di ufficio e della immediata nascita di procedimento penale, assegnato ad un Sostituto, nel qual caso il rilascio di copie resta ancora soggetto al suo nulla osta;
4. Le Forze di Polizia segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica i soli casi in cui, data la complessità, e/ o del fatto, si ritiene necessario un previo nulla osta del magistrato e solo in tali casi si asterranno dal rilascio delle richieste copie.

Le SS.LL. vorranno divulgare la presente disposizione a tutti gli uffici, comandi e articolazioni dipendenti.

Il Comandante della Polizia Municipale vorrà divulgare la presente nota a tutti gli Uffici di Polizia Municipale dei Comuni appartenenti al circondario del Tribunale di Caltagirone, dando assicurazione allo scrivente.

Nel ringraziare per la collaborazione porgo cordiali saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Verzera

